

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 1  
N. 63/AV1 DEL 20/01/2017**

**Oggetto: Liquidazione franchigia alla Compagnia Assicuratrice Generali Italia S.p.A. -  
Polizza n. 229456644.**

**IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 1**

- . . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;  
**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;  
**VISTA** l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

**- D E T E R M I N A -**

- 1) Di** liquidare alla Compagnia Assicuratrice Generali Italia S.p.A. la somma di € 5.000,00 a titolo di franchigia per il danno n. 155/2005/51006 - sinistro del 21/06/2004 ai danni del sig. M.V. - n. polizza 229456644 conclusosi con Sentenza Corte di Appello n. 620/2016;
- 2) Che** la relativa spesa verrà registrata al conto n. 0202030101 "F/do rischi cause civili ed oneri processuali" (codice anno 2017 AV1 AALEG n. 2 sub 1) in quanto accantonata nel medesimo fondo negli esercizi precedenti;
- 3) Di** effettuare il pagamento mediante versamento con bonifico bancario sul conto corrente IBAN IT63A0605513311000000004880 intestato a Generali Italia S.p.A.;
- 4) Di** dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 della L.R. n. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 36/2013;
- 5) Di** trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell'ASUR a norma dell'art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Direttore di Area Vasta  
Dott Giovanni Fiorenzuolo

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**  
**(U.O.C. LEGALE)**

**Premesso**

**Che** con atto di citazione notificato in data 08/06/2005 prot. n. 14958 il Signor M.V., a mezzo dei suoi difensori Avv.ti Michele Pratelli e Fabiola Galluzzi, conveniva in giudizio l'ASUR ZT3 di Fano dinnanzi al Tribunale di Pesaro - sez. distaccata di Fano - affinché fosse accertata la responsabilità dei sanitari dell'ASUR ZT3 di Fano e condannare la stessa al risarcimento dei danni patiti e patienti dall'attore nella misura risultata di giustizia ad istruttoria espletata;

**Che**, con raccomandata a/R prot. n. 15520 del 10/06/2005, l'ASUR ZT3 di Fano trasmetteva copia dell'atto di citazione alla Compagnia Assicuratrice Generali S.p.A. chiedendo l'assunzione diretta della vertenza de qua ai sensi della polizza vigente all'epoca dei fatti;

**Che** con Det. Direttore ZT3 Fano n. 832 del 28/07/2005 si autorizzava la costituzione in giudizio della convenuta ASUR ZT3 Fano affidando l'incarico di difendere i propri interessi agli Avv.ti Enrico Bastianelli e Leo Bastianelli con Studio in Pesaro via San Francesco n. 30, già autorizzato con nota del 28/06/2005, acquisita agli atti prot. 17683 del 04/07/20015, dalla Compagnia Assicuratrice Generali S.p.A. ;

**Che**, instauratosi il giudizio al R.G. 231/c/2005 e costituitasi la Compagnia Assicuratrice Generali S.p.A., richiedendo il rigetto delle pretese avversarie e, in estremo subordine, di liquidare la minor somma ritenutasi equa, e completatasi la fase istruttoria, il Tribunale di Pesaro - sez. distaccata di Fano- con sentenza n. 6/10 emessa in data 07/01/2010 condannava ASUR ZT3 Fano al risarcimento dei danni subiti dall'attore M.V.;

**Che**, con successiva Det. n. 258/DG ASUR del 10/03/2010 veniva conferito nuovo incarico agli Avv.ti Enrico Bastianelli e Leo Bastianelli al fine di proporre appello avverso la sentenza n. 6/10 emessa dal Tribunale di Pesaro - sez. distaccata di Fano-;

**Che**, instauratosi il giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Ancona rubricato al R.G. n. 322/2010 con richiesta da parte della Compagnia Assicuratrice S.p.A., previa sospensione dell'efficacia esecutiva, di riformare la sentenza di primo grado, parte appellata si costituiva in giudizio contestando l'impugnazione principale e proponendo a sua volta appello incidentale;

**Che** con sentenza n. 620/2016 emessa in data 03/05/2016 la Corte di Appello di Ancona definiva il giudizio riformando parzialmente l'impugnata sentenza così provvedendo: " 1. in parziale riforma della sentenza impugnata condanna l'appellante principale a pagare all'appellato principale, a titolo di danno biologico, la somma di € 62.500,00 oltre accessori ... (omissis); 2. respinge la domanda dell'appellato principale di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante; 3. conferma nel resto la pronuncia gravata, respinto od assorbito ogni diverso motivo di appello. (omissis)".

**Vista** la nota del 16/11/2016, acquisita agli atti prot. n. 0095631 del 21/11/2016, con la quale la Compagnia Assicuratrice Generali S.p.A. comunicava, producendo relativa quietanza, di aver effettuato pagamenti per € 123.191,67 - in esecuzione alla sentenza appellata non sottoposta a sospensione della provvisoria esecutività - e contestualmente richiedeva ad ASUR AV1 il pagamento della franchigia pari ad € 5.000,00 e considerati anche i successivi contatti tra le parti per la parziale restituzione dell'importo versato al V.M.;

**Visto** che la polizza n° 229456644, vigente all'epoca dei fatti , prevedeva una franchigia di € 5.000,00 a carico dell'assicurato;  
Alla luce di quanto sopra esposto,

si propone

- 1)** di liquidare alla compagnia Assicuratrice Generali Italia S.p.A. la somma di € 5.000,00 a titolo di franchigia per il danno n. 155/2005/51006 - sinistro del 21/06/2004 ai danni del sig. M.V. - n. polizza 229456644 conclusosi con Sentenza Corte di Appello n. 620/2016;
- 2)** che la relativa spesa verrà registrata al conto n. 0202030101 "F/do rischi cause civili ed oneri processuali" (codice anno 2017 AV1 AALEG n. 2 sub 1) in quanto accantonata nel medesimo fondo negli esercizi precedenti;
- 3)** di effettuare il pagamento mediante versamento con bonifico bancario sul conto corrente IBAN IT63A0605513311000000004880 intestato a Generali Italia S.p.A.;
- 4)** di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 della L.R. n. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 36/2013;
- 5)** di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell'ASUR a norma dell'art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Responsabile del procedimento

*(Avv. Marisa Barattini)*

**Ragioneria, Bilancio e Controllo di Gestione**

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che gli oneri derivanti dal presente atto risultano compatibili con il budget assegnato in quanto già accantonato negli esercizi precedenti.

**Il Responsabile del Controllo di Gestione**  
*(Dott.ssa Anna Olivetti)*

**Il Responsabile del Bilancio**  
*(Dott.ssa Laura Cardinali)*

La presente determina consta di n. pagine di cui n. pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- ALLEGATI -**

Non sono presenti allegati cartacei.